



COMUNE DI RICADI

SETTORE TRIBUTI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO

**APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA
E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E DA SERVIZI**

Modifica

Approvato con deliberazione di C.C. n. del

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Requisiti oggettivi e soggettivi e definizioni di temporaneità

Art. 3 – Criteri di dilazione e/o rateizzazione di pagamento e decadenza

Art. 4 – Modalità di dilazione e/o rateizzazione

Art. 5 – Interessi

Art. 6 – Domanda di concessione

Art. 7 – Procedimento

Art. 8 – Provvedimento di concessione o diniego

Art. 9 – Norme in contrasto

Art. 10 – Entrata in vigore

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 2
REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una notevole e comprovata diminuzione del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, o la famiglia, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.

Di conseguenza si considerano cause soggettive ostative lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa, o abbia comportato una notevole diminuzione dei redditi.

La rateizzazione è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie da valutare sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi, da sottoporre eventualmente al revisore dei Conti Comunale di Ricadi.

Art. 3
CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO E DECADENZA

1. Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. esclusione della possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
 - b. nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
2. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
3. Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive si avrà la decadenza dal beneficio concesso e dovrà essere effettuato il pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. La decadenza dalla rateazione è da considerarsi oggettiva al

mancato pagamento delle due rate, e non vi è alcun obbligo del comune a formalizzarla con comunicazione espressa.

4. Sono esclusi dai benefici coloro i quali abbiano ricorsi pendenti, verso atti impositivi del Comune per tributi, entrate da servizi o patrimoniali, o che non vi rinuncino espressamente prima della richiesta di concessione della rateazione. La rinuncia all'azione legale nei confronti del Comune, deve essere presentata contestualmente alla richiesta di rateazione al funzionario responsabile del procedimento di cui al successivo art. 7.
5. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che sono morosi rispetto a precedenti dilazioni e/o rateizzazioni e/o altri debiti già scaduti e soprattutto non in regola con il pagamento dei tributi correnti relativi alla scadenza dell'ultima annualità d'imposta di ogni tributo.

ART. 4 MODALITA' DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo dovuto dal contribuente maggiorato degli interessi legali, ed è subordinato al versamento di un acconto sulla rateazione pari al 30% del totale.
2. Le rate sono così determinate:
 - a. fino a € 1.000,00 discrezionalmente commisurata alle singole necessità dei richiedenti, per particolari condizioni soggettive ed economiche;
 - b. da € 1.000,00 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 06 rate mensili
 - c. da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - d. da € 5.000,01 a € 15.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili
 - e. da € 15.000,01 a € 25.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
 - f. da € 25.000,01 a € 50.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
 - g. Oltre € 50.000,01 fino ad un massimo di 48 rate;
3. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui al comma superiore preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.
5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.
6. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni.
7. Al fine di una più equilibrata riscossione anche per i debiti di natura patrimoniale, su richiesta del debitore, ove lo stesso già fruisca di una rateizzazione, è possibile riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili.
8. In alcun caso può essere concessa la sospensione oppure la dilazione dei pagamenti in forza del presente regolamento.
9. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo sopra descritte si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti

di cui si chiede la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

10. Non possono godere dei suddetti benefici coloro che hanno liti/controversie pendenti con il Comune di Ricadi.

ART. 5 INTERESSI

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Qualora il Comune dovesse decidere di adottare un regolamento finalizzato all'applicazione di interessi moratori sui debiti scaduti e non pagati interessati dalle dilazioni, gli stessi verranno automaticamente applicati alle richieste successive all'approvazione del regolamento.

ART. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE

Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito e gli eventuali documenti a supporto.

Alla domanda dovrà essere allegata a pena di inammissibilità della stessa, tutta la documentazione comprovante lo stato di difficoltà economica giustificativo della richiesta di dilazione.

ART. 7 PROCEDIMENTO

L'istruttoria viene compiuta dal Responsabile dell'Ufficio tributi incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il responsabile verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio

1968, n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

ART. 8

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante, raccomandata a.r., ovvero e-mail certificata del Comune, o con consegna a mani sottoscritta per ricevuta dallo stesso, a discrezione del Comune ed in relazione alla tipologia e/o categoria di contribuente.

ART. 9

NORME IN CONTRASTO

Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti ed in ogni caso l'ordinamento comunale è letto e interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione consiliare di approvazione.